

Spett.le Comune di Pisa
Via degli Uffici n. 1
56100 - Pisa

Trasmessa via PEC all'indirizzo: **comune.pisa@postacert.toscana.it**

Oggetto: Rif. Prot. 79984 del 30.06.2023 - Istanza di autorizzazione ai sensi del D. lgs. 259/2003, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per lo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Pisa. Riscontro Vs. comunicazione prot. n. 0091194/2023 del 28/07/2023.

La sottoscritta Open Fiber S.p.A., con sede Legale in Viale Certosa, 2 – 20155 Milano (MI) e con sede Operativa in Via Laurentina, 449 - Roma (RM) qui rappresentata nella persona di Marco Gasparini, C.F. GSPMRC69M24D612F, nato a Firenze (FI) il 24/08/1969, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Centro Toscana della medesima società,

con riferimento alla richiesta in oggetto, con cui la Spett.le Amministrazione in indirizzo rileva la necessità che la scrivente Società proceda al versamento di diritti di segreteria per una somma di € **97,00** ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione per l'esecuzione degli interventi volti allo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale, si rappresenta quanto segue.

L'istanza di autorizzazione in questione, presentata ai sensi del D.lgs. n. 259/2003 (“**Codice delle comunicazioni elettroniche**” o, per brevità, il “**Codice**”), riguarda interventi necessari alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (TLC) e, pertanto, gli adempimenti economici richiesti, ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, risultano non dovuti.

L'attuale art. 54 del Codice (vecchio art. 93 nel periodo antecedente alla riforma introdotta dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 207), infatti, viene stabilmente interpretato dalla giurisprudenza nel senso che è fatto divieto, alle pubbliche amministrazioni, di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di telecomunicazioni a oneri diversi da quelli individuati dal legislatore statale, ed estranei all'elencazione contenuta nello stesso art. 54 (vecchio art. 93).

Laddove, in particolare, si tratti di eseguire interventi di installazione e manutenzione delle reti di TLC, non è consentito alle amministrazioni di esigere prestazioni patrimoniali diverse e aggiuntive rispetto al pagamento della TOSAP o del COSAP (ora c.d. canone unico), fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli enti interessati indenni dalle spese necessarie per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte da lavori (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° giugno 2016, n. 2335; T.A.R. Toscana, sez. I, 9 maggio 2017, n. 654; T.A.R. Toscana sez. I, 15 maggio 2018, n. 664; Cassazione, SS.UU., ordinanza 25 marzo 2021 n. 8503).

Tale interpretazione pretoria trova positiva conferma nell'art. 12, comma 3 del d.lgs. n. 33/2016, secondo cui *"L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione".*

Con tale ultima disposizione è stato dunque definitivamente precisato che l'art. 93 del Codice (ora art. 54) si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione (ovverosia: COSAP e TOSAP), *"con esclusione di ulteriori oneri e canoni anche se previsti dalla legge"* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere definitivo n. 743 del 19.04.2021).

Detto altrimenti, l'impianto di reti o l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica non sono soggetti a qualsiasi onere o canone, anche se stabilito per legge, ma soltanto a quelli espressamente indicati dall'art. 54 del Codice; si tratta, preme ribadirlo, delle spese necessarie alla sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, dei costi di ripristino delle aree medesime, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o del canone previsto al medesimo fine (COSAP).

Il citato principio, come sopra anticipato, è stato peraltro condiviso anche dalla Corte Costituzionale, che nella pronuncia n. 246 del 25.11.2020 ha ritenuto illegittimo l'art. 83, comma 4-*sexies*, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11, nella parte in cui disponeva che in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi TLC, il soggetto richiedente fosse tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia.

Ciò in virtù della considerazione che l'art. 93, comma 1, del Codice (ora art. 54) stabilisce una riserva di legge in materia, non consentendo alle pubbliche amministrazioni di imporre agli operatori del settore oneri finanziari, reali o contributi al di fuori di quelli espressamente contemplati dal comma 2 (come interpretato autenticamente, e con efficacia retroattiva, dall'art. 12, comma 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33).

Qualsiasi imposizione tributaria aggiuntiva, infatti, darebbe luogo ad un'alterazione del sistema concorrenziale del mercato nazionale, assoggettando gli operatori al pagamento di oneri di volta in volta differenti a seconda del territorio interessato dagli interventi di installazione e manutenzione delle reti TLC, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad

operatori attivi in altre località, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti o essere imposti in misura differente.

In termini simili si è ancora espressa la Corte costituzionale nelle sentenze nn. 336/2005, 450/2006, 272/2010 e 47/2015, tra l'altro **dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni di legge regionale che imponevano il pagamento di spese per attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni** all'installazione e modifica di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione non previste da legge statale.

Proprio in tema di spese di sopralluogo e istruttoria, il TAR Veneto (sentenza n. 85 del 21.1.2021) ha altresì recentemente osservato che *“l'attuale disciplina normativa inibisce l'imposizione a carico degli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche di ogni ulteriore e diversa spesa e onere, **quali sono nel caso di specie le somme pretese dalla Regione a titolo di istruttoria** e altre spese aggiuntive, da cui l'illegittimità della previsione in tal senso disposta”*.

E ancora, con il parere n. 1562/2020, la I Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato, sempre per violazione del vecchio art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, l'illegittimità del provvedimento (unitamente alla corrispondente disposizione del regolamento comunale) con cui un comune aveva imposto alla ricorrente il pagamento di 3.000 euro *“**per diritti di istruttoria**”* per avere presentato la S.C.I.A. per l'adeguamento della rete telefonica.

A quanto sopra va altresì aggiunto, per completezza, che agli interventi di implementazione di reti TLC non risulta applicabile l'art. 27 del d.lgs. n. 285/92 (**“Codice della Strada”**) nella parte relativa alle somme dovute per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze; ciò in quanto è lo stesso Codice della Strada, al successivo art. 231, comma 3, a statuire che *“**in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II** [all'interno del quale è ricompreso l'art. 27 in parola], **si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche**, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27”*.

Certi di aver fugato ogni dubbio circa la non debenza degli oneri di istruttoria in questione, restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro.

Si ricorda che il referente operativo contattabile per ogni necessità e chiarimento è **Giuseppe Caruso (tel. +39 3409589229 - Email giuseppe.caruso3@openfiber.it)**.

Distinti saluti.

Open Fiber S.p.A.
